

Capitolo **4** | I requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche

Sommario | 1. La pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti. - 2. La pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti. - 3. I trattamenti di invalidità e inabilità per i lavoratori dipendenti. - 4. La pensione ai superstiti per i lavoratori dipendenti. - 5. Le prestazioni pensionistiche per i lavoratori autonomi. - 6. Le prestazioni pensionistiche per gli iscritti alla gestione separata. - 7. Il sistema delle decorrenze (cd. finestre di uscita) fino al 31 dicembre 2010. - 8. Le nuove decorrenze per l'accesso ai trattamenti pensionistici introdotte dalla manovra economica 2010.

1. La pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti

A) Requisiti per la pensione di vecchiaia liquidata col sistema retributivo

È liquidata ai lavoratori che alla data del 31-12-1995 possono far valere *un'anzianità contributiva* di **almeno 18 anni** (art. 1, co. 13, L. 335/1995) e spetta all'assicurato che:

- *abbia cessato di svolgere attività lavorativa alle dipendenze di terzi;*
- *abbia compiuto i 65 anni di età se uomo ed i 60 se donna (cd. età pensionabile);*
- *sia iscritto all'assicurazione da almeno 20 anni;*
- *possa far valere contributi di qualunque tipo, fra quelli che affluiscono al FPLD, per almeno 20 anni (anche non continuativi), pari cioè ad almeno 1.040 contributi settimanali.*

Questi requisiti continueranno ad applicarsi anche in futuro, indipendentemente dalla data di maturazione, a tutti coloro che fruiscono del sistema di calcolo *retributivo*.



Dopo che ha conseguito la pensione di vecchiaia, il lavoratore può intraprendere un'attività lavorativa?

La legge richiede, per il diritto alla pensione di vecchiaia, la cessazione del rapporto di lavoro. Ciò è necessario, tuttavia, solo ai fini della *liquidazione* del trattamento, ben potendo il lavoratore, *successivamente*,

riprendere lo svolgimento dell'attività lavorativa. In caso di *rioccupazione del lavoratore*, questi ha diritto al trattamento pensionistico *a prescindere dalla durata del periodo di inattività*, sia qualora il soggetto si rioccupi presso un datore di lavoro diverso da quello alle dipendenze del quale si trovava al momento della domanda di pensione, sia qualora detta rioccupazione avvenga con il medesimo datore di lavoro (circ. INPS 10-7-2009, n. 89).

B) Requisiti per la pensione di vecchiaia liquidata col sistema misto

Il trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto (si liquidano due distinte *quote*, una calcolata con il sistema *retributivo*, l'altra con quello *contributivo*) spetta ai lavoratori che alla data del 31-12-1995 posseggono una anzianità contributiva **inferiore a 18 anni**.

I requisiti per ottenerlo *sono gli stessi indicati al precedente punto A)*, cioè quelli per il diritto a *pensione nel sistema retributivo*.

C) Requisiti per la pensione di vecchiaia liquidata col sistema contributivo

Dal **1°-1-2008** i requisiti per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo sono disciplinati dalle disposizioni della L. 243/2004, come modificata dalla **L. 247/2007**.

L'età (ordinaria) per accedere alla pensione di vecchiaia contributiva è di **60 anni per le donne e 65 per gli uomini**, se in possesso di almeno *5 anni di contribuzione effettiva* (260 settimane).

Se si è in possesso di **almeno 35 anni di contributi** si può andare in pensione con **età inferiori a quella ordinaria**.

Nel periodo dal 1°-1-2008 al 30-6-2009, l'età richiesta è stata pari ad almeno 58 anni (tabella A L. 247/2007), mentre **dal 1°-7-2009** trova applicazione il **sistema delle quote** introdotto dalla stessa L. 247/2007 (tabella B) in base al quale si consegue il diritto a pensione se *la somma tra contributi posseduti ed età anagrafica raggiunge la quota stabilita*, purché, oltre ad avere almeno 35 anni di contributi (**contribuzione minima**), l'età non sia inferiore a quella indicata dalla legge (**età minima**).

Il sistema delle quote si articola nel modo seguente:

- *dal 1°-7-2009 al 31-12-2010*, si applica la **quota 95** da raggiungere con 59 anni di età + 36 anni di contributi oppure 60 anni di età + 35 anni di contributi;
- *dal 1°-1-2011 al 31-12-2012*, si applica la **quota 96** da raggiungere con 60 anni di età + 36 anni di contributi oppure 61 anni di età + 35 anni di contributi;
- *a decorrere dal 1°-1-2013*, si applica la **quota 97** da raggiungere con 61 anni + 36 anni di contributi oppure 62 anni di età + 35 anni di contributi.

L'applicazione di tale quota potrebbe essere differita con apposito decreto ministeriale da emanare entro il 31-12-2012, qualora gli effetti finanziari della riforma abbiano dato esito positivo.

Se il lavoratore è in possesso di **almeno 40 anni di contributi**, può conseguire la pensione di vecchiaia **a prescindere dall'età anagrafica** (cioè *a qualsiasi età*).

Ulteriori requisiti per la pensione di vecchiaia contributiva sono:

- *risoluzione del rapporto di lavoro;*
- *l'ammontare della pensione deve risultare non inferiore ad un certo importo, pari a 1,2 volte la misura dell'assegno sociale. Si prescinde da tale limite quantitativo se il richiedente la pensione ha compiuto il 65° anno di età.*

L'accesso alla pensione di vecchiaia contributiva con i nuovi requisiti previsti dalla L. 247/2007 richiede l'osservanza di determinate **decorrenze** stabilite dalla stessa legge (v. *amplius* succ. par. 7,8).

SISTEMA DELLE QUOTE		
Quote	Periodo	Requisiti
95	Dal 1°-7-2009 al 31-12-2010	35 anni di contributi + 60 anni di età 36 anni di contributi + 59 anni di età <i>Età minima = 59 anni</i>
96	Dal 1°-12-2011 al 31-12-2012	35 anni di contributi + 61 anni di età 36 anni di contributi + 60 anni di età <i>Età minima = 60 anni</i>
97 (*)	Dal 1°-1-2013	35 anni di contributi + 62 anni di età 36 anni di contributi + 61 anni di età <i>Età minima = 61 anni</i>
(*) L'applicazione della quota 98 potrebbe essere differita con decreto ministeriale da emanare entro il 31-12-2012.		

REQUISITI GENERALI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA		
Sistema di liquidazione	Applicazione	Requisiti
Retributivo	Lavoratori che al 31-12-1995 hanno un'anzianità contributiva di almeno 18 anni	<ul style="list-style-type: none"> • Cessazione dal lavoro dipendente • Età di 65 anni se uomo, 60 se donna • Iscrizione all'AGO da almeno 20 anni • Almeno 1.040 contributi settimanali accreditati (20 anni anche non continuativi)
Misto (*)	Lavoratori che al 31-12-1995 hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni	<ul style="list-style-type: none"> • Cessazione dal lavoro dipendente • Età di 65 anni se uomo, 60 se donna • Iscrizione all'AGO da almeno 20 anni • Almeno 1.040 contributi settimanali accreditati (20 anni anche non continuativi)
Contributivo	Lavoratori occupati per la prima volta dopo l'1-1-1996 (senza contributi a tale data)	<ul style="list-style-type: none"> • Risoluzione del rapporto di lavoro • Importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale • Età di 60 anni se donna e 65 anni se uomo + almeno 5 anni di contribuzione effettiva <ul style="list-style-type: none"> ◦ • Qualsiasi età + almeno 40 anni di contribuzione effettiva <ul style="list-style-type: none"> ◦ • Età e contribuzione previsti dal sistema delle quote

(*) La pensione è determinata sulla base di due quote corrispondenti rispettivamente alle anzianità contributive acquisite prima del 31-12-1995, cui si applica il sistema retributivo, e a quelle maturate successivamente a tale data, cui si applica il sistema contributivo.

2. La pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti

La pensione di anzianità è il trattamento che può essere corrisposto ad un'età *anagrafica inferiore* rispetto a quella per la pensione di vecchiaia (65 o 60 anni).

Dal **1°-1-2008** sono in vigore i **requisiti anagrafici e contributivi** previsti dalla **L. 247/2007**.

Essi non trovano applicazione per coloro che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31-12-2007 in base alla previgente normativa, fissata dall'art. 1, co. 26, L. 335/1995. Tale legge interviene con un'importante modifica rispetto al sistema previgente, prefigurando la *soppressione delle pensioni di anzianità* dal 1°-1-2008 e, per un periodo transitorio, allineando al requisito contributivo quello di un'età *minima*, via via crescente. In particolare, la L. 335/1995 aveva stabilito che dal 1°-1-1996 al 31-12-2007 la pensione di anzianità potesse conseguirsi:

- a) con un'anzianità contributiva pari a **35 anni** in combinazione con un'età che partiva da 52 anni nel 1996 e aumentava via via giungendo a **57 anni** dal 2006 in poi;
- b) con *qualsiasi età* in combinazione con anzianità contributive che aumentavano pian piano, da 36 anni nel 1996 fino a 39 anni nel 2007, raggiungendo il requisito contributivo a regime di **40 anni** di contributi nel 2008.

La L. 449/1997 (art. 59 co. 6) è intervenuta sui suddetti requisiti per il diritto alla pensione di anzianità nel periodo 1998-2007, limitatamente tuttavia al punto a), prevedendo che, con 35 anni di contributi, l'età anagrafica richiesta è pari a 54 anni nel 1998 per aumentare progressivamente fino a raggiungere i 57 anni già nel 2002 (anziché nel 2006, come nella L. 335/1995). Tali requisiti sono stati vigenti fino al 31-12-2007.

In base alla L. 247/2007 è possibile accedere alla pensione di anzianità *a prescindere dall'età anagrafica* se si è in possesso di **almeno 40 anni di contribuzione**.

Con **almeno 35 anni di contributi**, trovano applicazione i medesimi requisiti previsti dalla L. 247/2007 per la pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo.

Pertanto per il periodo dal 1°-1-2008 al 30-6-2009 l'età anagrafica richiesta è stata pari a 58 anni, mentre dal **1°-7-2009** trova applicazione il *sistema delle quote* di cui si è detto nel paragrafo precedente (lett. C) cui pertanto si rinvia.

3. I trattamenti di invalidità e inabilità per i lavoratori dipendenti

A) La nozione di invalidità pensionabile prima e dopo la L. 222/1984

L'ordinamento giuridico riconosce una specifica tutela ai soggetti colpiti da *eventi morbosi* che determinano una **riduzione della capacità lavorativa**, anche se non è definitiva e assoluta.

Con riferimento ad eventi causati da *rischi comuni* (e quindi non professionali), tale tutela è basata su un sistema di tipo assicurativo che per la generalità dei lavoratori subordinati privati (e autonomi) fa capo all'*INPS*, il quale vi provvede attraverso l'**assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti** (dei lavoratori dipendenti ed autonomi).

Prima della L. 12-6-1984, n. 222, il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) erogava la *pensione di invalidità* e la *pensione privilegiata di invalidità*.

Tali trattamenti non si differenziavano in relazione al grado di invalidità, né era prevista la pensione per i casi di *inabilità*, cioè di capacità di guadagno ridotta del 100%; inoltre il diritto alla pensione di invalidità si fondava sul requisito della perdita della «capacità di guadagno».

La **L. 222/1984** ha innovato la materia sotto diversi aspetti.

Innanzitutto, ha sostituito il concetto della capacità di guadagno con quello della **riduzione della «capacità lavorativa»**; inoltre, viene riconosciuto un trattamento anche nel caso di *totale perdita della capacità* (inabilità ovvero impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa). In relazione, alle due distinte situazioni vengono previste **due diverse prestazioni**: l'assegno ordinario di invalidità e la pensione ordinaria di inabilità.

Dalla capacità di guadagno alla capacità lavorativa specifica della L. 222/1984

Come illustra la dottrina (PERSIANI), per stabilire la riduzione della **capacità di guadagno**, occorre considerare il peso che *le condizioni e le caratteristiche dell'ambiente socio-economico, in cui viveva il soggetto protetto, esercitavano sull'infermità o sul difetto fisico o mentale da cui era colpito*.

Con la L. 222/1984 viene introdotto un *nuovo concetto di invalidità pensionabile*: essa si ricollega alla **capacità di lavoro** del soggetto assicurato alle «*occupazioni confacenti alle sue attitudini*».

In base all'art. 1, ai fini della determinazione dell'entità della riduzione della predetta capacità, bisogna considerare la *personalità professionale del singolo soggetto*, cioè le sue specifiche conoscenze, esperienze lavorative etc. Per effetto della L. 222/1984, dunque, il giudizio di invalidità deve essere rapportato alla sola *validità fisio-psichica* dell'assicurato e alle sue *attitudini* con esclusione dei fattori socio-economici.

Inoltre, è rilevante la *capacità lavorativa specifica*, con la conseguente impossibilità di riferirsi, ad esempio, a tabelle in cui ad ogni menomazione corrisponde una determinata percentuale di riduzione della capacità di lavoro.

Tale ultima possibilità si riscontra, al contrario, in materia di invalidità civile, per la quale, infatti, si fa riferimento alla capacità di lavoro *generica* intesa come *potenziale validità psico-fisica del soggetto*.

B) Assegno ordinario di invalidità

Viene considerato **invalido** colui la cui *capacità di lavoro*, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo *permanente*, a causa di infermità, difetto fisico o mentale, **a meno di un terzo** (art. 1 L. 12-6-1984, n. 222).

L'assegno ordinario di invalidità spetta all'assicurato, quale ne sia l'età, che:

- sia *riconosciuto invalido*;
- sia *iscritto all'assicurazione da almeno 5 anni*;
- possa far valere *almeno 5 anni di contribuzione* di qualunque *tipo*, anche *non continuativa*, pari a 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 (pari a 156 contributi settimanali) nel *quinquennio immediatamente precedente la domanda di assegno*.

Tali requisiti devono essere *concorrenti*.

La prestazione presenta queste particolarità:

- ha natura *temporanea* in quanto l'assegno è riconosciuto per un *periodo di tre anni* ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. Dopo *tre riconoscimenti consecutivi*, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente;
- *non è reversibile* ai superstiti;
- *non è cumulabile* con l'eventuale rendita vitalizia in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, erogata dall'INAIL. Se però la rendita INAIL è di importo inferiore all'assegno INPS, il titolare riceve in pagamento la differenza tra le due prestazioni.



Il trattamento di invalidità (pensione o assegno ordinario ex L. 222/1984) può trasformarsi in pensione di vecchiaia o di anzianità al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge?

In passato era ammessa la *trasformazione del trattamento di invalidità in pensione di anzianità o di vecchiaia* al conseguimento dei relativi requisiti (età o contribuzione) da parte del titolare della prestazione di invalidità (Cass. 4829/2001, circ. INPS 91/2002).

Successivamente, la giurisprudenza ha cambiato orientamento, dettando i seguenti *principi* recepiti dall'Istituto previdenziale (circ. INPS 134/2004):

- i trattamenti di *invalidità* possono essere *trasformati in pensione di vecchiaia*, in quanto l'art. 1, co. 10, L. 222/1984 prevede espressamente la trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia al *compimento dell'età stabilita* ed in presenza dei *requisiti di contribuzione* previsti per il diritto a tale trattamento;
- al contrario, *non è consentita la conversione o trasformazione dei trattamenti di invalidità in pensione di anzianità*, per conseguire il vantaggio di questo secondo trattamento al conseguimento della contribuzione necessaria (sent. 9492/2004), in quanto la garanzia costituzionale che opera per le pensioni che trovano *la loro causa nella cessazione dell'attività lavorativa per ragioni di età* (quindi valevole per la pensione di vecchiaia) «non è riferibile anche alle pensioni il cui presupposto consiste nell'avvenuto svolgimento dell'attività lavorativa per un tempo predeterminato, così come nel caso dei trattamenti pensionistici di anzianità».

C) Pensione ordinaria di inabilità

Si considera **inabile** colui che, a causa di **infermità** o difetto fisico o mentale, si trovi nell'**assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa** (artt. 1 e 8 L. 12-6-1984, n. 222).

La pensione ordinaria di inabilità spetta all'assicurato che:

- sia riconosciuto *inabile*;
- possa far valere almeno *5 anni di contribuzione*, di qualunque *tipo*, anche *non continuativa*, di cui *almeno 3*, nel *quinquennio immediatamente precedente la domanda di pensione* (in pratica gli stessi requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per l'assegno ordinario di invalidità);
- *non sia iscritto* (o, se iscritto, *se ne cancelli*) negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e negli albi professionali;
- *rinunci* ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la *disoccupazione* e ad ogni altro *trattamento sostitutivo* o integrativo della retribuzione.

Tale tipo di prestazione è *incompatibile* (pena la revoca della pensione) con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato, svolte successivamente alla concessione della pensione (art. 2, co. 5, L. 222/1984).

D) Assegno privilegiato di invalidità e pensione privilegiata di inabilità

Spettano all'assicurato, qualora non sussistano i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per le analoghe prestazioni ordinarie, a condizione che:

- l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con **finalità di servizio**;
- dall'evento non derivi il diritto ad una rendita a carico dell'assicurazione contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero un diritto a trattamenti di carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

E) Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità

L'art. 5 L. 222/1984 riconosce ai pensionati per inabilità (quindi con riduzione della capacità lavorativa del 100%), che si trovano *nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore* o che *non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto di un'assistenza continua*, il diritto ad un **assegno mensile non reversibile**. Esso però:

- non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico dello Stato;
- è incompatibile con l'assegno mensile dovuto dall'INAIL a titolo di assistenza personale continuativa;
- è ridotto, per coloro che fruiscono di un'analogha prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa.

REQUISITI GENERALI PER I TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ E INABILITÀ	
Prestazione	Requisiti
Assegno ordinario di invalidità	<ul style="list-style-type: none"> • Stato di invalidità • Iscrizione all'AGO da almeno 5 anni • Almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio che precede la domanda di assegno
Pensione ordinaria di inabilità	<ul style="list-style-type: none"> • Stato di inabilità • Iscrizione all'AGO da almeno 5 anni • Almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio che precede la domanda di pensione • Divieto di iscrizione in albi professionali o elenchi lavoratori autonomi • Rinuncia a trattamenti di disoccupazione o altra prestazione sostituiva o integrativa della retribuzione
Assegno privilegiato di invalidità Pensione privilegiata di inabilità	<ul style="list-style-type: none"> • Invalidità dovuta a cause di servizio • Mancanza di rendita a carico dell'INAIL
Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità	<ul style="list-style-type: none"> • Impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore • Incapacità a compiere da solo gli atti quotidiani della vita • Assenza di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico dello Stato

4. La pensione ai superstiti per i lavoratori dipendenti

A) Classificazione e misura della pensione

È denominato «pensione ai superstiti» il trattamento pensionistico riconosciuto ai familiari del *lavoratore deceduto* già pensionato o, a determinate condizioni, dell'*assicurato deceduto*. In specie si distingue tra:

- **pensione di reversibilità**, spettante ai familiari superstiti del lavoratore *già pensionato*;
- **pensione indiretta**, spettante ai familiari superstiti del lavoratore *non pensionato* per il quale, al momento del decesso, sussistano i requisiti di assicurazione e di contribuzione per la pensione di inabilità o di vecchiaia;
- **pensione privilegiata indiretta per inabilità**, spettante ai familiari superstiti del lavoratore *non pensionato* per il quale, pur non sussistendo i requisiti sopraelencati, risulti che la morte sia in rapporto causale diretto con *finalità di servizio* sempreché dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto ad una rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti di carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

Le pensioni di reversibilità o indirette sono pari ad una **percentuale della pensione** già percepita dal defunto o, se trattasi di lavoratore non ancora pensionato, di quella che gli sarebbe spettata in caso di pensionamento.

QUOTE PERCENTUALI SPETTANTI AI SUPERSTITI			
Avente diritto	Percentuale complessiva della retribuzione del defunto spettante	Quota per il coniuge	Quota per ciascun avente diritto (diverso dal coniuge)
Coniuge solo	60%	60%	—
Coniuge + un figlio	80%	60%	20%
Coniuge + due figli	100%	60%	20%
Un figlio 70%*	—	70%*	—
Due figli 80%	—	40%	—
Tre figli 100%	—	33,33%	—
Un genitore solo	15%	—	15%
Due genitori	30%	—	15%
Un fratello o sorella	15%	—	15%
Due fratelli o sorelle	30%	—	15%
Tre fratelli o sorelle	45%	—	15%

* L'aliquota percentuale è stata così elevata in caso di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, per le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della L. 335/1995 (1°-9-1996).

B) Beneficiari

I **familiari** aventi titolo alla pensione come superstiti sono:

- il *coniuge*. Qualora il coniuge superstite contragga successivamente un *nuovo matrimonio*, *perde il diritto alla pensione*, ma in suo luogo gli viene erogato un **assegno una tantum**, pari a due annualità del trattamento in godimento alla data del nuovo matrimonio.

Il coniuge superstite ha diritto alla pensione anche se il matrimonio è stato contratto dopo il *settantaduesimo anno di età del pensionato* e il matrimonio ha avuto una durata inferiore a due anni (Corte cost. sent. 189/1991) o gli è *addebitabile la separazione o lo scioglimento del matrimonio* (Corte cost. sent. 286/1987);

- i *figli* legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente che alla data della morte del genitore *non abbiano ancora compiuto 18 anni*. Il limite di età è elevato a *21 anni*, per gli studenti di scuole medie e professionali, e a *26 anni* per gli studenti universitari, non oltre, però, la durata del corso legale di laurea, e *sempreché non prestino lavoro retribuito* (confermato da ultimo, dalla Corte cost. sent. 2-12-2005, n. 433).

Va però tenuto presente che nel *concetto di lavoro retribuito* sono ricomprese soltanto «*le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione*»; pertanto, il diritto al trattamento pensionistico, fermi gli altri requisiti, permane in caso di svolgimento di *attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito assai basso* (Corte cost. sent. 42/1999);

- i *figli inabili al lavoro e che siano a carico del genitore al momento della morte* (art. 22, co. 1, L. 903/1965), *indipendentemente dalla loro età*.

Per effetto della modifica dell'art. 8 della L. 222/1984 ad opera del D.L. 248/2007, conv. in L. 31/2008, i figli inabili hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono *attività lavorativa con finalità terapeutica* presso le cooperative sociali o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti mediante gli appositi strumenti giuridici (convenzioni di integrazione lavorativa, apprendistato etc.) e con *orario non superiore alle 25 ore settimanali*. In tal caso, l'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'AGO, incrementato del 30% (circ. INPS 15/2009);

- i *nipoti minori e conviventi a carico* degli ascendenti, anche se non formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti (Corte cost. sent. 80/1999);
- i *genitori ultrasessantacinquenni o inabili* che non siano titolari di pensione e che, alla data del decesso, risultino *a carico* del pensionato o dell'assicurato;
- i *fratelli e le sorelle, non coniugati, inabili al lavoro*, che non siano titolari di pensione e che, alla data del decesso, risultino *a carico* del pensionato o dell'assicurato.

Va precisato che i genitori possono ottenere la pensione solo ove il coniuge e i figli manchino, ovvero non abbiano titolo a percepire la pensione; ciò vale anche per i fratelli e le sorelle che hanno diritto solo ove manchino anche i genitori.

C) Indennità *una tantum* ai superstiti (nel sistema contributivo)

L'art. 1, co. 20, della L. 335/1995, ha stabilito che, nel caso di **morte dell'assicurato** (il cui trattamento pensionistico dovrebbe essere liquidato esclusivamente secondo il sistema *contributivo*) *senza che siano maturati i requisiti per la pensione ai superstiti*, compete a costoro, qualora non abbiano diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale e sempreché i loro *redditi* non superino quelli previsti per l'ottenimento dell'assegno sociale, un'**indennità una tantum**, pari all'ammontare mensile dell'assegno stesso, in vigore alla data del decesso dell'assicurato, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata in favore dell'assicurato defunto.

Tale indennità sarà *ripartita* tra i superstiti in base agli stessi criteri operanti per la pensione ai superstiti (D.M. 13-1-2003).

5. Le prestazioni pensionistiche per i lavoratori autonomi

Le tre gestioni speciali per i lavoratori autonomi erogano in favore dei loro iscritti prestazioni economiche che prendono di regola il nome di **pensioni**, per le quali trova applicazione la medesima disciplina prevista per i lavoratori dipendenti, salvo alcune limitate *differenze*, fra le quali rilevano, per importanza, quelle in materia di requisiti di età e contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia ed anzianità.

La pensione di vecchiaia può essere liquidata al lavoratore autonomo, a seconda dell'**anzianità contributiva maturata alla data del 31-12-1995**, con il metodo di calcolo *retributivo* (almeno 18 anni di contributi) o *contributivo* (nessun contributo) o *misto* (meno di 18 contributi).

La pensione calcolata con il sistema contributivo si applica dunque a tutti coloro che hanno contributi versati a partire dal 1°-1-1996.

I requisiti per la **pensione di vecchiaia retributiva** (o mista) sono: età pari a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne e 20 anni di contribuzione.

Il requisito della *cessazione dell'attività lavorativa* si applica ai lavoratori dipendenti *non anche a quelli autonomi* che perciò possono chiedere la pensione e continuare a lavorare.

Si ha diritto alla **pensione di vecchiaia contributiva** se, fermi i suddetti requisiti di età, si è in possesso soltanto di 5 anni di contribuzione, ma può essere conseguita anche a prescindere dall'età se si hanno *40 anni di contributi*, e, dal 1°-7-2009, con le età previste dal **sistema delle quote** introdotto dalla L. 247/2007, se si hanno *almeno 35 anni di contributi*.

Nel periodo dal 1°-1-2008 al 30-6-2009, con almeno 35 anni di contributi si è andati in pensione con almeno 59 anni di età.

In base a tale sistema per il diritto alla pensione occorre che la somma tra contributi ed età anagrafica raggiunga la quota stabilita, purché, oltre ad avere almeno 35 anni di contributi, l'età non sia inferiore a quella indicata dalla legge (cd. *età minima*).

La **pensione di anzianità** si può conseguire ad un'età inferiore rispetto a quella di vecchiaia (65 o 60 anni): se si è in possesso di almeno 40 anni di contributi, si prescinde dall'età; se invece si hanno almeno 35 anni di contributi, l'età anagrafica è quella prevista per la pensione di vecchiaia contributiva in applicazione del sistema delle quote.

Per la **pensione ai superstiti** e **di invalidità** si applicano i requisiti previsti per i lavoratori dipendenti.

SISTEMA DELLE QUOTE		
Quote	Periodo	Requisiti
96	Dal 1°-7-2009 al 31-12-2010	35 anni di contributi + 61 anni di età 36 anni di contributi + 60 anni di età <i>Età minima = 60 anni</i>
97	Dal 1°-12-2011 al 31-12-2012	35 anni di contributi + 62 anni di età 36 anni di contributi + 61 anni di età <i>Età minima = 61 anni</i>
98 (*)	Dal 1°-1-2013	35 anni di contributi + 63 anni di età 36 anni di contributi + 62 anni di età <i>Età minima = 62 anni</i>
(*) L'applicazione della quota 98 potrebbe essere differita con decreto ministeriale da emanare entro il 31-12-2012.		

6. Le prestazioni pensionistiche per gli iscritti alla gestione separata

La gestione separata garantisce agli iscritti la *pensione di vecchiaia*, la *pensione di inabilità*, l'*assegno di invalidità* e la *pensione ai superstiti*, prestazioni **liquidate esclusivamente col sistema contributivo** (art. 1 D.M. 2-5-1996, n. 282).

Per *tutti* i trattamenti trovano applicazione le disposizioni previste per la *gestione speciale degli esercenti attività commerciale* (art. 1 D.M. 282/1996).

Tale regola generale *non* si applica però agli assicurati alla gestione separata che *non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria* che conseguono la **pensione di vecchiaia** con i requisiti (e con l'utilizzo delle finestre di uscita) previsti *per i lavoratori dipendenti* (art. 1, co. 6, lett. d), L. 243/2004).

Pertanto, nell'ambito della gestione separata troveranno applicazione due differenti discipline, in quanto si applicano i requisiti:

- dei lavoratori *dependenti*, agli assicurati *non iscritti* ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- dei lavoratori *autonomi*, agli assicurati *iscritti* ad altra forma pensionistica.

7. Il sistema delle decorrenze (cd. finestre di uscita) fino al 31 dicembre 2010

A) La disciplina delle decorrenze

Per il diritto al trattamento pensionistico non è sufficiente aver maturato i requisiti contributivi ed anagrafici previsti.

La pensione, infatti, decorre solo a partire dalla *data* stabilita dalla legge usualmente denominata **finestra di uscita**.

Il valore delle decorrenze o finestre è quello di *termini iniziali* a partire dai quali il soggetto, maturati i requisiti previsti per l'accesso al trattamento pensionistico, può *accedere al pensionamento*.

In concreto

Il base al sistema di decorrenze stabilito dalla legge una volta maturati i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione, si deve attendere *la data fissata dalla legge a partire dalla quale si ha diritto al trattamento pensionistico* (cd. apertura della finestra).

Se la domanda di pensione è presentata dall'interessato *prima* dell'apertura della finestra, *la pensione decorre dalla apertura della finestra*, mentre se è presentata *successivamente*, *la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda* (aperta la finestra essa non si chiude più!).

Il sistema delle finestre è stato introdotto dalla L. 335/1995 *solo* per la *pensione di anzianità*, sia per i lavoratori dipendenti che autonomi, prevedendo quattro decorrenze.

La **L. 243/2004** ha completamente riformato tale sistema *riducendo a due* le precedenti quattro finestre, estendendone l'applicazione anche ai lavoratori che accedono alla pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo con età inferiore a 65 anni, se uomini, e a 60 anni, se donne.

La **L. 247/2007** è nuovamente intervenuta, da un lato, *reintroducendo il sistema a quattro finestre*, dall'altro, prevedendo l'applicazione di tale meccanismo per *tutte le pensioni di vecchiaia*, comprese quelle *liquidate con il sistema retributivo* (escluse sia dalla L. 335/1995 sia dalla L. 243/2004).

Da ultimo la **L. 122/2010** (art. 12, co. 1, 2) di conv. del D.L. 78/2010 ha completamente *riformato* le regole fissate dalla L. 243/2004 e L. 247/2007, introducendo un *nuovo sistema di decorrenze* a decorrere dall'**anno 2011** (v. succ. par. 8).

B) Applicazione del sistema a quattro finestre

Tale sistema si applica ai lavoratori *dipendenti* e *autonomi*, che conseguono dal 1°-1-2008 (art. 1, co. 5, lett. a, b e c, L. 247/2007 e circ. INPS 60/2008):

- la **pensione di vecchiaia retributiva** e nel **sistema cd. misto**;
- la **pensione di vecchiaia contributiva** con l'età anagrafica pari o superiore all'età pensionabile ordinaria di **60 anni per le donne e 65 per gli uomini** (ed almeno 5 anni di contributi);
- la **pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione** (a qualsiasi età).

In particolare, per i **lavoratori dipendenti**, se i requisiti sono raggiunti:

- nel 1° trimestre (*gennaio-marzo*) dell'anno, la finestra utile è quella di *luglio* dello stesso anno.

Limitatamente al trattamento di *anzianità* è necessario che il lavoratore sia di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno;

- nel 2° trimestre (*aprile-giugno*), la finestra utile è quella di *ottobre* dello stesso anno.

Limitatamente al trattamento di *anzianità* è necessario che il lavoratore sia di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre;

- nel 3° trimestre (*luglio-settembre*), la finestra utile è quella di *gennaio dell'anno successivo*;
- nel 4° trimestre (*ottobre-dicembre*), la finestra è quella di *aprile dell'anno successivo*.

Per i **lavoratori autonomi**, se i requisiti anagrafici e contributivi sono raggiunti:

- nel 1° trimestre (*gennaio-marzo*), la finestra utile è quella di *ottobre* dello stesso anno;
- nel 2° trimestre (*aprile-giugno*), la finestra utile è quella di *gennaio* dell'anno successivo;
- nel 3° trimestre (*luglio-settembre*), la finestra utile è quella di *aprile* dell'anno successivo;
- nel 4° trimestre (*ottobre-dicembre*), la finestra utile è quella di *luglio* dell'anno successivo.

Ai **lavoratori iscritti alla gestione separata**, se *non iscritti* ad altra forma pensionistica obbligatoria, si applica il regime a quattro finestre previsto per i lavoratori *dipendenti*, se *iscritti* ad altra forma pensionistica obbligatoria, si applica invece il regime a quattro finestre previsto per i lavoratori *autonomi*.

SISTEMA A QUATTRO FINESTRE VALIDO FINO AL 31 DICEMBRE 2010		
Data di perfezionamento dei requisiti	Decorrenza pensione per i lavoratori dipendenti	Decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi
31 marzo (primo trimestre)	1° luglio	1° ottobre
30 giugno (secondo trimestre)	1° ottobre	1° gennaio dell'anno successivo
30 settembre (terzo trimestre)	1° gennaio dell'anno successivo	1° aprile dell'anno successivo
31 dicembre (quarto trimestre)	1° aprile dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo

C) Applicazione del sistema a due finestre

Tale sistema si applica ai lavoratori *dipendenti* e *autonomi* che conseguono dal **1°-1-2008** (art. 1, co. 6, lett. c, L. 243/2004, e circ. INPS 60/2008):

- la **pensione di vecchiaia contributiva con 40 anni di contribuzione** (senza aver raggiunto i limiti di età di 60 o 65 anni) o con le età previste dal sistema delle **quote** della L. 247/2007 (ed almeno 35 anni di contributi);
- la **pensione di anzianità con meno di 40 anni di contribuzione** (cioè con le età previste dal sistema delle **quote** della L. 247/2007 ed almeno 35 anni di contributi).

Il sistema a due finestre si basa sulla suddivisione dell'anno in **due semestri** ad ognuno dei quali corrisponde *una finestra*.

In particolare, se i requisiti sono raggiunti:

- nel 1° semestre (*gennaio-giugno*) dell'anno, la finestra utile cade a *gennaio dell'anno successivo* per i lavoratori dipendenti, mentre cade a *luglio dell'anno successivo* per i lavoratori autonomi.

Limitatamente al trattamento di *vecchiaia contributiva con 40 anni di contributi* è necessario che il lavoratore dipendente sia comunque di età pari o superiore a 57 anni entro il 31 dicembre dell'anno precedente, in quanto se di età inferiore ai 57 anni, la decorrenza della pensione sarà differita al *1° luglio dell'anno successivo*;

- nel 2° semestre (*luglio-dicembre*), la finestra utile è quella di *luglio dell'anno successivo* per i lavoratori dipendenti, mentre cade a *gennaio del secondo anno successivo* per i lavoratori autonomi.

Ai **lavoratori iscritti alla gestione separata**, se *non iscritti* ad altra forma pensionistica obbligatoria, si applica il regime a due finestre previsto per i lavoratori *dipendenti*, se *iscritti* ad altra forma pensionistica obbligatoria, si applica invece il regime a due finestre previsto per i lavoratori *autonomi*.

SISTEMA A DUE FINESTRE		
Data di perfezionamento dei requisiti	Decorrenza della pensione per i lavoratori dipendenti	Decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi
30 giugno (primo semestre)	1° gennaio dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo
31 dicembre (secondo trimestre)	1° luglio dell'anno successivo	1° gennaio del secondo anno successivo

8. Le nuove decorrenze per l'accesso ai trattamenti pensionistici introdotte dalla manovra economica 2010

A) Il nuovo sistema unificato di decorrenza della pensione

La **L. 122/2010** (art. 12, co. 1, 2) di conv. del D.L. 78/2010, cd. **manovra economica 2010**, introduce rilevanti novità in materia di *accesso al pensionamento*, che riguardano sia i lavoratori *dipendenti* del settore *privato e pubblico*, sia i lavoratori *autonomi* e gli *iscritti alla gestione separata*.

Fermi restando i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione previsti dalla legislazione vigente, viene radicalmente *innovato il sistema delle decorrenze*, le cd. **finestre di uscita**, rispetto alla disciplina fissata dalla L. 243/2004 e L. 247/2007. Le **nuove decorrenze** valgono per tutti coloro che *maturino i predetti requisiti* a decorrere dall'**anno 2011**.

In particolare, per i lavoratori che accedono al **pensionamento di vecchiaia** con il requisito anagrafico ordinario di **65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne** (età più elevate), il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico si consegue:

- se lavoratori *dipendenti* (iscritti alla AGO e alle forme di previdenza sostitutive ed integrative), trascorsi **12 mesi** dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
- se lavoratori *autonomi* (iscritti alle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché alla gestione separata), trascorsi **18 mesi** dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Le decorrenze indicate si applicano anche ai lavoratori che accedono al **pensionamento di vecchiaia contributiva** senza il requisito anagrafico ordinario (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne) ed a coloro che accedono alla **pensione di anzianità**. In pratica, si tratta di lavoratori che conseguono i suddetti trattamenti con l'età (inferiori a quella ordinaria di 60/65 anni) previste dal **sistema delle quote**, congiuntamente alla **contribuzione minima di 35 anni**, ovvero con un'**anzianità contributiva minima di 40 anni** (art. 1, co. 6, L. 243/2004).

Pertanto, sembrerebbe che, a partire dall'anno 2011, le decorrenze per l'accesso alla pensione siano, in effetti, *accorpate* in un'*unica* finestra, a fronte delle attuali 4 finestre o 2 finestre previste a seconda dei requisiti anagrafici maturati; nella maggior parte dei casi si verificherà un allungamento dei tempi per l'effettivo ottenimento della pen-

sione, come se l'età pensionabile fosse aumentata, per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi, rispettivamente di 12 mesi e di 18 mesi.

La decorrenza della pensione *non è fissa*, come nell'attuale sistema in cui corrisponde ad una data precisa, astrattamente determinata dalla legge, ma è **mobile**: la cd. apertura della finestra — prima data di erogazione della pensione — *non è infatti determinabile aprioristicamente*, venendo a dipendere, per ciascun lavoratore, dalla data di maturazione dei requisiti pensionistici.

In concreto

L'effettivo funzionamento della tempistica per il conseguimento del trattamento pensionistico a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 122/2010 di conv. del D.L. 78/2010, dovrà essere oggetto di chiarimenti e specificazioni da parte dell'ente previdenziale.

Allo stato, si consideri l'esempio seguente:

lavoratore *dipendente* che consegue i requisiti contributivi e anagrafici (età ordinaria per la pensione di vecchiaia contributiva, pari a 65 anni) a *maggio 2011*;

con le nuove regole sulle decorrenze, devono trascorrere *12 mesi*, per cui egli consegnerà la pensione soltanto a *giugno 2012*;

nel precedente regime, si sarebbe applicato il sistema a *4 finestre* della L. 247/2007, per cui, considerata la maturazione dei requisiti nel *2° trimestre* dell'anno 2011, egli avrebbe conseguito il trattamento pensionistico a partire dal mese di *ottobre 2011*, ovvero ben *7 mesi prima* della decorrenza scaturente dall'applicazione della L. 122/2010.

B) Area di non applicazione

Le nuove più penalizzanti decorrenze **non si applicano** nei seguenti casi, nei quali *continuano a valere le originarie decorrenze* (art. 12, co. 4):

- per i lavoratori dipendenti che avevano *in corso il periodo di preavviso alla data del 30-6-2010* e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per i lavoratori per i quali *viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età*.

Inoltre, l'esclusione riguarda **specifiche categorie di lavoratori** che continuano a beneficiare delle *decorrenze originarie* (art. 12, co. 5, D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010), anche se maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento *a decorrere dal 1°-1-2011*. Si tratta, in specie, dei seguenti lavoratori:

- soggetti collocati in *mobilità* sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30-4-2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- soggetti collocati in *mobilità lunga* per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30-4-2010;
- lavoratori che, all'entrata in vigore del D.L. 78/2010, risultano titolari di prestazione straordinaria a carico dei *fondi di solidarietà di settore*.

Tuttavia, il suddetto beneficio della fruizione delle *originarie* decorrenze è *contingentato*, essendo limitato ad un *massimo di 10.000 soggetti*. A tal fine si demanda all'INPS il compito di gestire l'accesso al beneficio, provvedendo al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi, a decorrere dal 1°-1-2011, del previgente regime di decorrenza della pensione (dopo il raggiungimento del numero di 10.000 domande, non si prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio previsto dalla norma).

Una decorrenza a parte riguarda, poi, il *personale del comparto scuola* (si applicano le disposizioni dell'art. 59, co. 9, L. 449/1997). Viene, infine, modificata la decorrenza dei *trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione* dei periodi di contribuzione, cui si applicano le *decorrenze* previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi.

NUOVE DECORRENZE DELLA PENSIONE INTRODOTTE DALLA L. 122/2010 DI CONV. DEL D.L. 78/2010		
	Tipo di prestazione	Decorrenza
<i>Lavoratori dipendenti</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>pensione di vecchiaia</i> con il requisito anagrafico ordinario di <i>65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne</i> • <i>pensione di vecchiaia contributiva</i> senza il requisito anagrafico ordinario (<i>sistema delle quote</i> o contribuzione massima di 40 anni) • <i>pensione di anzianità</i> 	trascorsi <i>12 mesi</i> dalla data di maturazione dei previsti requisiti
<i>Lavoratori autonomi ed iscritti alla gestione separata</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>pensione di vecchiaia</i> con il requisito anagrafico ordinario di <i>65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne</i> • <i>pensione di vecchiaia contributiva</i> senza il requisito anagrafico ordinario (<i>sistema delle quote</i> o contribuzione massima di 40 anni) • <i>pensione di anzianità</i> 	trascorsi <i>18 mesi</i> dalla data di maturazione dei previsti requisiti

Questionario

1. Quali sono i requisiti per conseguire la **pensione di vecchiaia nel sistema di calcolo retributivo**?
(par. 1)
2. Quali sono i requisiti per conseguire la **pensione di vecchiaia nel sistema di calcolo contributivo**?
(par. 1)
3. Qual è l'ammontare di contribuzione richiesto per accedere alla **pensione di vecchiaia**, nel sistema contributivo, a **prescindere dall'età anagrafica**?
(par. 1)
4. Quale è stato l'intervento fondamentale operato dalla L. 335/1995 ai fini del conseguimento della **pensione di anzianità**?
(par. 2)
5. Fermi restando i requisiti contributivi ed assicurativi necessari, al lavoratore la cui **capacità lavorativa si sia ridotta a meno di un terzo** spetta la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità?
(par. 3)
6. L'assegno ordinario di invalidità è **reversibile** ai superstiti?
(par. 3)
7. Quale **differenza** sussiste, dal punto di vista dei requisiti prescritti, tra l'**assegno di invalidità** e la **pensione di inabilità**?
(par. 3)
8. Come possono differenziarsi i **trattamenti ai superstiti**? Quali sono i **familiari** che rientrano in tale categoria?
(par. 4)
9. Quali sono i requisiti per il diritto alla **pensione di vecchiaia retributiva per i lavoratori autonomi**?
(par. 5)
10. Secondo il cd. **sistema delle quote** stabilito dalla L. 247/2007, con 35 anni di contribuzione, a quale età i **lavoratori autonomi** possono conseguire la pensione di vecchiaia contributiva nel periodo dal 1°-1-2011 al 31-12-2012?
(par. 5)
11. Quali regole segue l'accesso al pensionamento per gli **iscritti alla gestione separata**?
(par. 6)

12. Qual è la **funzione** delle cd. **finestre d'uscita**? Da quali disposizioni è regolata la decorrenza della pensione fino al 31-12-2010?
(par. 7)
13. Quale **sistema di decorrenze** (a due o a quattro finestre) si applica, fino al 31-12-2010, per il conseguimento della **pensione di vecchiaia contributiva** maturata con l'età pensionabile ordinaria (60 anni per le donne e 65 per gli uomini)?
(par. 7)
14. Quale **sistema di decorrenze** (a due o a quattro finestre) si applica, fino al 31-12-2010, per il conseguimento della **pensione di anzianità** maturata con l'anzianità contributiva massima di 40 anni?
(par. 7)
15. Quali sono le nuove decorrenze per i lavoratori dipendenti ed autonomi introdotte dalla cd. **manovra economica 2010**?
(par. 8)